



Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati -GEOMOBILITATI-

<<<>>>

STATUTO

*Ccon le modifiche approvate dall'Assemblea/Congresso Nazionale
del 15/10/2016 in Roma* e del 11/10/2019 in Salerno***

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Forma Giuridica – Sede – Durata – Logo -

- a) Come da atto costitutivo redatto ed approvato in data 24 Aprile 2015, è costituita la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI, denominata per brevità "GEOMOBILITATI", quale libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, di utilità socio-culturale, che unisce la "base" dei Geometri e Geometri Laureati Italiani, aggregatasi in rete sia attraverso forme associative e sia attraverso i vari gruppi spontanei presenti nel web ed in particolare nel social network Facebook.
- b) La Federazione Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati assume la denominazione abbreviata di "GEOMOBILITATI" .
- c) L'attività ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla Costituzione Italiana, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
- d) La sede legale e di rappresentanza di GEOMOBILITATI è in Roma; quella esecutiva è nella città del Presidente nazionale in carica.
- e) La durata di GEOMOBILITATI è illimitata.
- f) Il logo adottato e che rappresenta GEOMOBILITATI è di forma quadrata con sfondo bianco, sul quale spicca in alto la scritta in rosso e a carattere maiuscolo e corsivo (segue print) GEOMOBILITATI e al centro sette figure umane, delle quali una posta in primo piano con una cartella sottobraccio, rappresentate con sagome di colore blu sfumato che proiettano un accenno d'ombra ai propri piedi. Al centro del logo, al di sopra delle figure umane, la scritta in rosso e a carattere maiuscolo (verdana) GEOMETRI e in basso la scritta in blu e a carattere maiuscolo (verdana) A DIFESA e nel rigo sottostante DELLA CATEGORIA.
- g) Il logo è unico per tutte le articolazioni territoriali di GEOMOBILITATI, che ne indicano in calce la propria denominazione.
- h) La denominazione dell'associazione ed il proprio logo sono riservati a tutti gli effetti di legge e non potranno essere utilizzati senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Nazionale.
- i) I soci di GEOMOBILITATI riconoscono la pari dignità di ogni individuo, indipendentemente da sesso, religione, cultura; pertanto chiunque dei Geometri e Geometri Laureati può aderire a GEOMOBILITATI in qualità di socio, come meglio specificato al successivo art.3 (per pura semplicità linguistica viene usata la desinenza e la forma maschile).

Art. 2 – Scopi e finalità

GEOMOBILITATI è autonoma, apartitica e riunisce tutti i Geometri e Geometri Laureati italiani e si prefigge i seguenti scopi.

- a) La promozione, difesa e lo sviluppo della categoria dei Geometri e Geometri Laureati liberi professionisti, e più in generale dei Geometri, anche attraverso forme di reciproco sostegno intercategoriale, tutelandone gli interessi etici ed economici, inclusi gli aspetti previdenziali, fiscali e contrattuali e nella più ampia accezione.
- b) Riformare, salvaguardare, sviluppare la libera professione ed in particolare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista, attraverso tutte le azioni e con tutti i

mezzi utili e necessari nel rispetto delle norme di legge; ciò anche in concomitanza, intesa od unione con altre categorie professionali.

- c) Promuovere, sostenere e contribuire sul piano tecnico, amministrativo, legislativo e similari, a favorire e migliorare i rapporti tra i soci e tutelare e valorizzare la professione del Geometra e Geometra Laureato libero professionista, nonché l'attività di Geometra dipendente di uffici pubblici o privati, ovvero al fine di accrescere la dignità ed il prestigio della categoria.
- d) Aderire ad intese con associazioni professionali e interprofessionali per il conseguimento di finalità comuni.
- e) Aderire e/o costituire fondazioni, centri studi, società, associazioni, aventi finalità compatibili con gli scopi statutari.
- f) Rappresentare e tutelare i soci nei rapporti con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati (C.N.G.eG.L.), con la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti (C.I.P.A.G.L.P.) e con i Collegi Provinciali, nonché con gli enti pubblici, i privati, gli organi dello Stato e le altre associazioni sindacali, nonché partecipare, a mezzo di rappresentanti, in Enti, Commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive o di opinione, siano esse a carattere privato o pubblico, a qualsiasi livello.
- g) Sottoscrivere accordi, convenzioni, intese, finalizzate a migliorare l'attività professionale dei soci e le capacità operative di GEOMOBILITATI in sede nazionale, regionale e provinciale.
- h) Promuovere una maggiore equità del Sistema Previdenziale adottato dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, che si fondi sulla solidarietà intergenerazionale e sulla progressività contributiva dei soci.
- i) Promuovere la regolazione e/o autoregolamentazione delle competenze professionali, anche mediante un tavolo nazionale permanente di concertazione e arbitrato con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e gli altri Ordini e Collegi, ovvero con le Associazioni rappresentanti le rispettive basi.
- j) Promuovere l'adozione del nuovo Regolamento Professionale in sostituzione dell'obsoleto Regio Decreto 274/1929.
- k) Promuovere l'adozione di un nuovo sistema elettorale di categoria, a tutti i livelli, al fine di rendere più trasparente e democratica la scelta delle rappresentanze nonché di favorirne il ricambio generazionale.
- l) Promuovere la riduzione, a tutti i livelli, dei costi di mantenimento, nonché la riduzione numerica e l'eliminazione dei doppi incarichi della Governance di Categoria.
- m) Promuovere e/o realizzare aggiornamenti professionali per i soci, che siano utili e gratuiti, ovvero non ingiustificatamente onerosi.
- n) Promuovere l'adozione di criteri per la determinazione dei compensi che consentano di operare in regime di libera concorrenza, ma con l'individuazione di soglie di anomalia per garantire la qualità del servizio professionale.
- o) Promuovere l'adozione di misure a garanzia della certezza dei pagamenti dei compensi pattuiti con i clienti.
- p) Promuovere la riduzione della pressione fiscale sui professionisti.
- q) Promuovere la trasparenza (anche mediante l'istituzione di una sorta di albo pretorio online) di bilanci, spese, investimenti, delibere, provvedimenti ecc. attuati da Collegi provinciali, dal CNG e GL, CIPAG e da tutti gli organismi/associazioni della categoria.
- r) Realizzare e gestire siti, portali, blog, profili, gruppi e/o pagine nei social network e qualsiasi altra forma di comunicazione cartacea e/o telematica, ivi compreso database e mailing list per l'inoltro di comunicazioni sia agli associati e sia a tutti i geometri e geometri, nonché alle istituzioni di categoria e ad ogni altra istituzione e/o soggetto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
- s) Organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, seminari, corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento professionale che siano gratuiti ovvero che non prevedano altri oneri per i partecipanti oltre a quelli strettamente necessari per la copertura dei costi.
- t) Promuovere e favorire la socializzazione, la formazione e l'educazione fisica degli associati anche mediante l'organizzazione e/o la partecipazione a competizioni sportive o momenti ricreativi riservate ai Geometri Liberi Professionisti ed ai loro familiari, anche se svolte sotto l'egida di altri Enti o Associazioni.
- u) La promozione di incontri, manifestazioni, anche a carattere culturale, spettacoli, lotterie, gite, escursioni, tornei e mostre.
- v) Promozione di iniziative mirate ad aiutare Geometri diventati diversamente abili o svantaggiati, ovvero bisognosi di sostegno non solo economico.
- w) Ogni altra attività o mezzo che sarà ritenuto valido per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Le attività ufficiali, la comunicazione e la divulgazione sia interna che esterna sono pubblicate su piattaforme internet. Sul sito web GEOMOBILITATI al seguente link: <http://www.geomobilitati.it> e/o sulla pagina Facebook GEOMOBILITATI al seguente link: <https://www.facebook.com/geomobilitati> ovvero presso altri indirizzi web che saranno deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 3 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci possono essere:

- a) SOCI FONDATAORI, i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo;
- b) SOCI ORDINARI, tutti coloro che esercitano la libera professione e che sono iscritti regolarmente al Collegio Provinciale di appartenenza e tutti i colleghi in pensione non più iscritti ad un Collegio e tutti coloro che esercitano l'attività di Geometra, avendone titolo, dipendente di uffici pubblici o privati e tutti i diplomati Geometra o C.A.T. .
- c) SOCI ONORARI, tutti coloro che si sono distinti nell'ambito della professione e che si sono adoperati per il raggiungimento delle finalità proprie o connesse a quelle dell'Associazione stessa: gli stessi potranno essere nominati dall'Assemblea Provinciale dei soci su proposta del Consiglio Provinciale, ovvero dal Presidente del Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale.

Tutti i soci dovranno risultare di buona condotta morale e civile, sinceramente interessati a collaborare al raggiungimento dei fini e degli scopi sociali che GEOMOBILITATI si prefigge. I rapporti tra i soci sono regolati dalle norme dell'etica professionale, oltre che dal presente statuto.

Le Associazioni di Geometri liberi professionisti, regolarmente costituite, possono aderire ovvero federarsi a GEOMOBILITATI previo apposita delibera dei propri organismi statuari a ciò preposti. Le stesse Associazioni dovranno trasmettere entro giorni trenta dalla deliberazione l'elenco dei propri associati al Consiglio Nazionale di GEOMOBILITATI con l'autorizzazione al trattamento dei dati al fine del loro inserimento nel database nazionale.

~~(*) I soci non possono aderire ad altre associazioni aventi le medesime finalità e scopi che non siano già associate a GEOMOBILITATI.~~

I soci che intendono candidarsi a cariche elettive all'interno dell'Associazione non possono aderire ad altre associazioni aventi le medesime finalità e scopi che non siano già associate a GEOMOBILITATI. ()*

L'iscrizione impegna l'associato a tutti gli effetti per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vengono rassegnate le dimissioni, a mezzo di atto scritto, entro il 30 Novembre.

Ad eccezione delle cariche in sede di prima costituzione dell'associazione, non si possono ricoprire cariche in seno al consiglio nazionale se non si è soci di GEOMOBILITATI da almeno (*) ~~ventiquattro~~ *mesi dodici mesi* consecutivi. (*)

Ogni Geometra e Geometra Laureato che ha richiesto e ottenuto l'iscrizione, accetta incondizionatamente il presente Statuto. Le modalità di attuazione saranno precisate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art. 4 – Adempimenti

Con la domanda di iscrizione le cui modalità saranno per quanto possibile telematiche così per come sarà stabilito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto, l'associato si obbliga a prestare il proprio contributo di attività a favore di GEOMOBILITATI nell'osservanza e per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto. Le iscrizioni saranno da ritenersi definitive trascorsi giorni venti dalla loro formalizzazione senza che esse siano state motivatamente rigettate dal Consiglio di Sezione, ovvero dal Consiglio Nazionale.

GEOMOBILITATI nasce quale comunità di professionisti che utilizza il web per la propria rete nel territorio nazionale e attraverso essa esplica diverse attività, dalla comunicazione all'organizzazione al marketing di categoria ai contatti istituzionali e intercategoriale, ecc. e pertanto l'associato non dovrà corrispondere alcun contributo annuo d'iscrizione, ma sarà moralmente tenuto a contribuire volontariamente agli eventuali oneri economici che dovessero rendersi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Tuttavia, previo deliberazione del Consiglio Nazionale e ratifica a maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale potrà essere successivamente stabilita una quota annua d'iscrizione.

La qualifica di socio si perde per:

- a) – dimissioni
- b) – cancellazione o radiazione dall'Albo professionale

c) – gravi e giusti motivi, con delibera del Consiglio Nazionale, sentito il Collegio dei Probiviri, salvo reclamo presentato dall'interessato nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed accolto dal Consiglio Nazionale

d) – inadempienza agli impegni sociali e statutari

d) – cessazione dei requisiti di cui all'art.3

I provvedimenti disciplinari sono:

1) – richiamo verbale

2) – censura scritta

3) – sospensione per un periodo di sei mesi

4) – radiazione

Art. 5 – Rapporti interni

Le norme di disciplina e deontologia professionale degli e fra gli associati, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, ovvero dal vigente Codice Deontologico adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Ogni eventuale violazione delle norme di cui al precedente comma, sarà valutata e giudicata dal Collegio dei Probiviri, secondo le sanzioni previste.

Non è tollerata la eventuale intromissione di partiti politici o altri organismi esterni a GEOMOBILITATI.

Art. 6 – Organi di GEOMOBILITATI

GEOMOBILITATI è organizzata mediante strutture provinciali, circondariali, regionali e nazionali.

La struttura provinciale o circondariale è la Sezione od il Referente provinciale, quella regionale è il Consiglio Regionale e quella nazionale è il Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Sezioni Provinciali o Circondariali – Referente Provinciale o Circondariale

Le sezioni Provinciali o Circondariali, ovvero il Referente, saranno istituiti a livello provinciale o circondariale, ovvero così per come dovesse essere stabilito da diverse aggregazioni territoriali introdotte per legge, in corrispondenza di ogni Collegio dei Geometri e Geometri Laureati esistente.

Sono organismi delle sezioni Provinciali o Circondariali:

a) – l'Assemblea dei soci

b) – il Consiglio provinciale

c) – il Presidente provinciale

d) – il Tesoriere provinciale

e) – il Revisore dei conti

f) – il Referente provinciale (qualora non siano ancora istituiti gli organismi di cui ai punti a,b,c,d,e)

Art. 8 – Organi Regionali

Sono organismi dei Consigli Regionali:

a) – il Presidente del Consiglio Regionale

b) – il Segretario Regionale

c) – il Collegio dei Probiviri

Art. 9 – Organi Nazionali

Sono organismi nazionali:

a) – il Congresso

b) – il Consiglio Nazionale

c) – il Presidente del Consiglio Nazionale

d) – il Vice Presidente del Consiglio Nazionale

e) – il Presidente Onorario del Consiglio Nazionale

f) – il Tesoriere Nazionale

g) – il Segretario Nazionale

h) – la Consulta Nazionale

i) – il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

l) – il Collegio dei Probiviri

Art. 10 – Nomina e poteri delle Assemblee Provinciali e Circondariali

All'Assemblea dei soci e delle Associazioni delle Sezioni Provinciali e Circondariali compete:

a) – l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

b) – la nomina dei componenti il Consiglio Provinciale o Circondariale, del Revisore dei Conti e del suo supplente;

- c) – la nomina di uno o più delegati per il Congresso Nazionale, con rapporto di un delegato ogni 50 soci o frazione e di un delegato per ogni Associazione;
- d) – la formulazione dell'indirizzo cui dovrà attenersi il consiglio della sezione nello svolgimento del mandato conferito dall'assemblea o dal Congresso Nazionale;
- e) – la verifica delle azioni intraprese da GEOMOBILITATI e la formulazione, ogni anno, della propria valutazione di merito sull'attività stessa;
- f) – il giudizio insindacabile di merito sui problemi sindacali di categoria limitato all'ambito locale.
- g) – la proposta dei programmi da sottoporre all'Assemblea Nazionale;

L'Assemblea Provinciale o Circondariale dei soci deve essere convocata dal Presidente, di norma in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei componenti il consiglio o 1/5 dei soci;

La convocazione deve avvenire con avviso telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno;

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida a condizione che intervengano almeno 1/3 dei soci, ovvero 1/4 dei soci ed una Associazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni, prese a semplice maggioranza, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti;

Hanno diritto ad intervenire tutti i soci in regola con tutte le norme statutarie; è ammessa la presenza a mezzo di delega scritta rilasciata ad altro associato. Non è consentito il cumulo di più di tre deleghe.

Art. 11 – Consiglio di Sezione

È costituito dagli eletti con il più alto numero di voti nel corso dell'Assemblea sezionale per il rinnovo delle cariche e deve essere composto da almeno 5 consiglieri. Ad esso compete:

- a) – la nomina del Presidente del Consiglio di sezione;
- b) – la nomina del Tesoriere;
- c) – il vaglio e l'accettazione delle domande di iscrizione dei soci;
- d) – l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- e) – la nomina di eventuali delegati sezionali con soli compiti di coordinamento;
- f) – la compilazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- g) – l'amministrazione dei fondi della sezione;
- h) – l'emanazione dei provvedimenti di disciplina nei confronti dei soci;
- i) – l'informativa ai soci dell'attività svolta dalla sezione e la divulgazione dei comunicati dei Consigli Nazionale e Regionale;
- l) – la responsabilità dei versamenti al Consiglio Nazionale;

Le riunioni dei Consigli di sezione saranno valide se presente almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei componenti il consiglio.

Art. 12 – Presidente del Consiglio di Sezione

Viene eletto a scrutinio segreto tra i componenti del consiglio di sezione e ad esso compete:

- a) – la rappresentanza della sezione;
- b) – la firma dei documenti ufficiali;
- c) – la convocazione del Consiglio di sezione e dell'Assemblea dei soci;
- d) – il mantenimento dei contatti con gli altri presidenti di sezione e con il Consiglio Regionale.

Può essere sostituito, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano.

Art. 13 – Revisore dei Conti effettivo e supplente

Sono eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto. Durano in carica sino al rinnovo del consiglio di sezione. Ad esso è demandata la verifica di tutti gli atti amministrativi e dei bilanci.

Art. 14 – Referente Provinciale

Nelle provincie o nelle zone per le quali non si sia ancora potuta costituire la sezione provinciale o circondariale, è possibile affidare ad un socio l'incarico di Referente Provinciale, al quale compete l'attività di pubblicizzazione di GEOMOBILITATI nella propria provincia o zona al fine della costituzione della nuova sezione.

Art. 15 – Consiglio Regionale

È costituito dai Presidenti di tutti i Consigli di sezione della regione di appartenenza e dai Presidenti delle Associazioni aderenti e ad esso compete:

- a) – la nomina del rappresentante regionale in seno alla Consulta Nazionale, oltre alla ratifica del rappresentante indicato dalle eventuali Associazioni aderenti;

- b) – l'impostazione e l'indirizzo delle problematiche regionali nello spirito delle direttive politiche del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - c) – la determinazione di eventuali contributi da versarsi da parte delle sezioni per l'attività del Consiglio stesso e la loro amministrazione;
 - d) – l'informativa alle sezioni provinciali o circondariali della regione;
 - e) – la nomina del Collegio dei Probiviri regionale;
- Il Consiglio Regionale si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno ed almeno 60 giorni prima del Congresso Nazionale ; le riunioni saranno valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice.

Art. 16 – Presidente del Consiglio Regionale

E' eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio Regionale e ad esso compete:

- a) – la rappresentanza regionale di GEOMOBILITATI;
- b) – la firma dei documenti ufficiali;
- c) – la convocazione del Consiglio Regionale.

Art. 17 – Collegi dei Probiviri Regionale

Il Collegio dei Probiviri Regionale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale e dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale e ad esso compete:

- a) la risoluzione di tutti i conflitti e le controversie che possono insorgere tra i vari organismi della regione, nonché la decisione sui ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari adottati dai consigli di sezione;
- b) – le decisioni sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Regionale.

Art. 18 – Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati nominati dalle Assemblee di sezione in ragione di uno ogni 50 soci o frazione e da un delegato per ogni Associazione aderente.

Essi hanno diritto a tanti voti quanti sono i soci della sezione rappresentati, ovvero i soci all'Associazione.

Al Congresso è demandata:

- a) – la nomina del Presidente e del Segretario del Congresso;
- b) – l'elezione del Consiglio Nazionale, dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e di cinque componenti la Consulta Nazionale;
- c) – l'individuazione delle esigenze generali e particolari della categoria e la conseguente formulazione del programma di lavoro del Consiglio Nazionale;
- d) – il giudizio insindacabile di merito sui più importanti problemi di categoria;
- e) – la verifica delle attività del Consiglio Nazionale;

Il Congresso deve essere convocato dal Presidente Nazionale ogni quattro anni, con avviso scritto da far pervenire almeno 5 mesi prima.

L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché le norme che regolano il Congresso, in modo da consentire ai Presidenti di sezione di convocare in termine utile le rispettive assemblee per la nomina dei delegati.

Il Congresso Nazionale è valido qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni risulteranno approvate a maggioranza semplice dei voti validi.

Il Presidente Nazionale, su richiesta scritta e motivata di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o della metà dei Presidenti di Sezione, deve convocare, entro 15 giorni liberi dalla data della richiesta, il Congresso Nazionale in via straordinaria, con le modalità sopra fissate, salvo che il termine di preavviso viene ridotto a trenta giorni.

Art. 19 – Assemblea Nazionale Annuale

Il Presidente Nazionale deve convocare, entro il 31/3 di ogni anno, l'Assemblea Nazionale dei Presidenti dei Consigli di sezione, alla quale sono demandati l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'attività svolta dal Consiglio Nazionale.

Art. 20 – Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta da un rappresentante di ogni Consiglio Regionale e dai tre componenti eletti dal Congresso e tutti i suoi componenti non possono contemporaneamente far parte anche del Consiglio Nazionale. E' un organo consultivo del Consiglio Nazionale, che collabora operativamente con esso e propone alla attenzione del consiglio stesso, problemi sindacali di interesse generale.

Elegge un Presidente della Consulta che la convoca, indipendentemente dalle riunioni del Consiglio Nazionale, ogni qual volta lo ritenga necessario, o in seguito a richiesta di almeno tre componenti. Il parere della Consulta non è vincolante e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 21 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito da Sette componenti eletti dal Congresso e ad esso compete:

- a) – l'elezione del Presidente Nazionale;
- b) – l'elezione del Vicepresidente Nazionale;
- c) – l'elezione di un Tesoriere;
- d) – l'elezione di un Segretario
- e) – l'emanazione delle direttive ai Presidenti Regionali e di sezione di tutte le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- f) – l'amministrazione del patrimonio;
- g) – la determinazione della eventuale quota annua da versare dai singoli associati e degli eventuali contributi straordinari per il mantenimento degli organismi nazionali;
- h) – la stesura del Regolamento di Attuazione dello Statuto e le norme che regolano il Congresso;
- i) – il coordinamento ed il controllo delle attività sindacali e l'avocazione di tutti i compiti demandati alle sezioni ed ai consigli regionali nei casi di mancato loro funzionamento;
- l) – l'adozione, sentito il Collegio dei Probiviri, di provvedimenti disciplinari nei confronti di Presidenti Regionali o di Sezione inadempienti alle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- m) – la gestione delle comunicazioni telematiche e delle pagine web;
- n) – l'informativa ai Consigli Regionali e di Sezione;
- o) – il controllo delle iscrizioni dei soci effettuate dalle Sezioni Provinciali;

Le sue riunioni saranno valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere verranno prese a maggioranza semplice.

Art. 22 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice con scrutinio segreto; dura in carica sino al prossimo Congresso Nazionale e ad esso compete:

- a) – la rappresentanza legale di GEOMOBILITATI;
- b) – la firma dei documenti ufficiali;
- c) – la convocazione del Congresso Nazionale e dell'Assemblea annuale;
- d) – la convocazione del Consiglio Nazionale ogni qualvolta lo riterrà necessario e comunque almeno una volta al mese o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti;
- e) – la convocazione della Consulta Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario;
- f) – la vigilanza sull'osservanza dello statuto;

Può essere sostituito in caso di impedimento temporaneo dal Vicepresidente.

Art. 23 - Presidente Onorario del Consiglio Nazionale

Il Presidente Onorario del Consiglio Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice con scrutinio segreto, su proposta del Consiglio Nazionale tra tutti coloro che si sono distinti nell'ambito delle attività di GEOMOBILITATI e che si sono adoperati per il raggiungimento delle finalità proprie o connesse a quelle dell'Associazione stessa, dura in carica sino alle proprie dimissioni e ad esso compete facoltativamente:

- a) – la rappresentanza non legale di GEOMOBILITATI;
- b) – la presidenza del Congresso Nazionale e all'Assemblea annuale;
- c) – la partecipazione al Consiglio Nazionale senza diritto di voto;
- d) – la partecipazione alla Consulta Nazionale senza diritto di voto.

Art. 24 – Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso.

Ad esso è demandata la verifica degli atti amministrativi, nonché il parere di merito sui bilanci.

Art. 25 – Collegio Nazionale dei Probiviri

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra i soci che non rivestano altra carica nazionale e resta in carica sino al successivo congresso.

Ad esso compete la risoluzione di tutti i conflitti e le controversie che possano insorgere tra i vari organismi regionali e nazionali, nonché la definitiva decisione sui ricorsi in materia di provvedimenti disciplinari adottati dagli altri organismi.

Art. 26 – Cariche

Tutti i componenti degli organismi nazionali, regionali e di sezione, durano in carica quattro anni, dal Congresso o dall'Assemblea che li ha nominati, mentre gli eventuali sostituti durano in carica, dal momento in cui entrano a far parte dell'organigramma, sino al successivo Congresso od Assemblea. A tutti i componenti degli organismi nazionali, regionali e di sezione di GEOMOBILITATI, non compete alcun diritto di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato che pertanto si svolge in forma totalmente gratuita ed a servizio della categoria.

Art. 27 – Sostituzioni

(**) *Dopo tre assenze consecutive, nonché ingiustificate da motivi gravi ed imprevedibili, dalle riunioni del Consiglio Nazionale, come di qualsiasi altro organismo previsto dallo Statuto dell'Associazione, il componente assente viene dichiarato decaduto dalla carica con votazione dell'organismo di cui fa parte e lo stesso organismo provvede alla successiva convocazione delle elezioni suppletive.* Tutti i componenti degli organismi nazionali, regionali, provinciali o circondariali che siano dimissionari o decaduti (anche per i motivi di cui all'Art. 4, lett. c), possono essere sostituiti dai primi esclusi nelle rispettive elezioni. (**) ~~In caso di mancanza di sostituti~~ È facoltà delle Assemblee o del Congresso, in riunione straordinaria, di procedere all'elezione dei sostituti.

Art. 28 – Criteri di priorità

Qualora si verificino casi di parità di voti, valgono i seguenti criteri di priorità :

- a) – per le elezioni delle cariche prevale il candidato di più vecchia iscrizione a GEOMOBILITATI ed in subordine di più vecchia iscrizione all'Albo professionale.
- b) – per le deliberazioni in seno ai vari organismi, prevale il voto del Presidente o Vicepresidente od in alternativa valgono i criteri di cui al punto precedente.

Art. 29 – Patrimonio

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quota associativa (qualora deliberata ai sensi dell'art.4 del presente Statuto);
- b) contributi straordinari degli aderenti o di privati, o di sponsor o donazioni e lasciti testamentari;
- c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- g) erogazioni liberalità degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- l) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione;
- m) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di Legge.

2. L'importo della quota associativa (qualora deliberata ai sensi dell'art.4 del presente Statuto) è stabilito ed eventualmente modificato dal Consiglio Nazionale. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento del comitato.

3. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente Nazionale, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del Consiglio Nazionale, che ne stabilisce l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

4. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede nazionale di GEOMOBILITATI.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 30 – Convenzioni

1. GEOMOBILITATI può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente del Consiglio Nazionale , quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera

del Consiglio Nazionale, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede nazionale dell'associazione.

Le convenzioni conterranno disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse.

Le prestazioni saranno soggette a verifica così come le eventuali modalità di rimborso spese.

2. GEOMOBILITATI in caso di attività svolte mediante convenzioni, assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie, connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 31 – Dipendenti e Collaboratori

GEOMOBILITATI, avendone la copertura finanziaria derivante dalle risorse economiche di cui all'art.29 e in caso di particolare necessità, può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dalla Legge. I rapporti tra l'associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto collettivo applicabili a ciascun rapporto.

Art. 32 – Forme di comunicazioni ed assembleari

Tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, ovvero le strutture provinciali, circondariali, regionali e nazionali, al fine di limitare al massimo i costi a carico di ciascun componente, debbono per quanto possibile utilizzare per le loro attività forme telematiche di comunicazioni ed assembleari che saranno di volta in volta organizzate a cura dei rispettivi responsabili.

Art. 33 - Scioglimento

1. Lo scioglimento di GEOMOBILITATI è deliberato dall'Assemblea Nazionale regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei componenti sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, GEOMOBILITATI ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non profit operanti in identico o analogo settore, ai sensi di quanto disposto dall'art.5, comma 4 della Legge n. 266 del 1991.

3. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 34 - Norme transitorie

Di volta in volta che si costituiranno le rappresentanze territoriali di GEOMOBILITATI esse entreranno a far parte degli organismi superiori senza altra formalità che la comunicazione scritta al Consiglio Nazionale.

Art. 35 – Legge applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.